

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, l'Organo di Revisione è chiamato ad asseverare il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

Il legislatore pone il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio quale condizione essenziale per procedere alla definizione dei piani assunzionali, formulati in base alle nuove regole previste dalla normativa sopra indicata, e conferisce all'Organo di Revisione con l'asseverazione il ruolo di "garante" dello stesso equilibrio. Occorre innanzitutto cercare di chiarire cosa si intende con il termine "asseverazione".

Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile, il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l' "asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili" (cfr., ex pluribus, Sez. reg. Emilia-Romagna delibera n. 229/2021/PRSE).

A ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.

Nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato.

A tale fine, l'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso.

Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio.

In questa prospettiva, assume valore dirimente la verifica della sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, di adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole di oneri incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 48/2019).

L'atto di asseverazione si pone a valle di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a "misurare" la condizione di equilibrio "sostanziale" e prospettico dell'Ente (Corte dei Conti Sezioni Riunite Sentenza n. 7/2022/).

Pertanto nel caso di specie, sulla base delle verifiche e delle analisi eseguite, l'Organo di revisione al fine di giungere ad asseverare, per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale contenuto nel PIAO 2023-25, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, si concentra principalmente sull'equilibrio economico-finanziario ponendo particolare attenzione all'equilibrio di parte corrente sia con riferimento ai risultati conseguiti nei rendiconti, sia a quelli previsionali-prospettici contenuti principalmente nei bilanci di previsione, senza ovviamente escludere la valutazione degli equilibri economici e patrimoniali.

In proposito si richiama la definizione di equilibrio di bilancio fornita dal Principio generale n. 15 "L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione".

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 18/09/2023

OGGETTO: ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO.

L'Organo di Revisione

Richiamato

- Il proprio parere verbale n. 16 del 18.09.2023 recante il parere sull'adozione del PTFP 2023-25 contenuto all'interno del PIAO 2023-25;
- l'art.33 del D.L.n.34/2019 il quale prevede che "2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

- il Decreto del 17/03/2020 attuativo del comma 2 del richiamato art. 33 D.L. 34/2019;

considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l’Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;

vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sottoscritta in data 16.09.2023, nella quale viene illustrato l’impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle progressioni e alle assunzioni a tempo indeterminato previste nello stesso Piano triennale del fabbisogno 2023/2025 rispetto agli equilibri di bilancio;

rilevato che dalla Relazione sopra richiamata e dal Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 esaminato emerge una spesa di personale che tiene conto anche delle cessazioni, da cui si evince che:

- l’Ente rientra nella fascia degli Enti virtuosi di cui al Decreto del 17.03.2020;
- sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile ed in particolare dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs.n.267/2000;
- risulta mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n. 145/2018, tenuto conto anche degli accantonamenti presenti in bilancio;

considerato che:

- l’Ente non è in dissesto, né in condizione di deficitarietà strutturale;
- i Settori di cui si compone l’Ente, con il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario e mediante la vigilanza dello scrivente organo di revisione, hanno intrapreso azioni periodiche volte al monitoraggio dei tempi di incasso e pagamento dei residui attivi e passivi sia di competenza che “da residui”, compreso il monitoraggio in termini di competenza e cassa delle risorse vincolate derivanti dai progetti PNRR;
- l’Ente monitora il grado di copertura delle entrate e dei residui attivi mediante il Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) che deve essere congruo e capiente, calcolato con criteri standard, essendo anche una leva significativa ai fini della permanenza dell’Ente nella fascia di virtuosità di cui al predetto Decreto 17.03.2020;
- l’Ente ha adottato azioni volte al rispetto dei tempi di pagamento previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002;
- la ricognizione dei contenziosi in cui l’Ente è parte non ha evidenziato all’attualità rischi significativi per gli equilibri di bilancio stante la ricognizione che periodicamente viene effettuata dall’Ente e che monitora mediante il Registro del contenzioso;
- la gestione delle partecipate è oggetto di monitoraggio avendo l’Ente implementato i flussi informativi;
- l’amministrazione comunale sarà tenuta a monitorare la capacità di mantenere negli anni un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali, ma altresì quelli ulteriori derivanti dall’ esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al Decreto del 17.03.2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019. Infatti, anche nel caso in cui l’ente locale rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando la massima cautela. Ciò, in considerazione del fatto che l’andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibri anche non temporanei causati da situazioni contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, ragion per cui la valutazione dell’amministrazione dovrà essere attentamente ponderata, specialmente in un particolare scenario macroeconomico come quello che sta attraversando il Paese (Corte dei Conti Veneto, Deliberazione n. 104/2020/PAR/). Stante lo scenario macroeconomico che si è venuto a delineare, lo scrivente organo di revisione ha reputato ragionevole una proiezione nel tempo di tipo triennale, quale periodo che permette in concreto e con ragionevole possibilità, di misurare e stimare la tenuta degli equilibri sostanziali dell’Ente;

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall’Organo di Revisione emerge che il bilancio 2023/2025 conserva l’equilibrio pluriennale e che all’attualità non si profilano all’orizzonte rischi significativi ulteriori con l’avvio della

programmazione 2024-2026, in proposito si rinvia anche al parere al DUP 2024-2026 rilasciato dalla scrivente (verbale n. 14 del 28.07.2023);

richiamato il parere al piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-25 espresso con verbale n. 16 in data odierna;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019

ASSEVERA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

L'Organo di revisione
IL REVISORE UNICO
Manuela Sodini